



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-15/16

**Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
contro
Ewald Baumeister**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht)

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2004/39/CE – Articolo 54, paragrafo 1 – Portata dell’obbligo di segreto professionale incombente alle autorità nazionali di vigilanza finanziaria – Nozione di “informazione riservata”»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 giugno 2018

1. *Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2004/39 – Autorità nazionali di vigilanza finanziaria – Obbligo di segreto professionale – Portata – Nozione di informazione riservata*

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/39, art. 54, § 1)

2. *Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2004/39 – Autorità nazionali di vigilanza finanziaria – Obbligo di segreto professionale – Data della valutazione della riservatezza di un’informazione*

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/39, art. 54, § 1)

3. *Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2004/39 – Autorità nazionali di vigilanza finanziaria – Obbligo di segreto professionale – Limiti – Presunzione di inapplicabilità alle informazioni commerciali aventi carattere storico*

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/39, art. 54, § 1)

1. L’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che non tutte le informazioni relative all’impresa soggetta a vigilanza e trasmesse da quest’ultima all’autorità competente, e non tutte le dichiarazioni di detta autorità presenti negli atti relativi alla sua attività di vigilanza, compresa la sua corrispondenza con altri servizi, costituiscono incondizionatamente informazioni riservate, coperte, pertanto, dall’obbligo di mantenere il segreto professionale previsto dalla citata disposizione. Rientrano in tale qualificazione le informazioni detenute dalle autorità designate dagli Stati membri per svolgere le mansioni previste da tale direttiva che, in primo luogo, non hanno carattere pubblico e che, in secondo luogo, rischierebbero, se divulgate, di ledere gli

interessi della persona fisica o giuridica che le ha fornite o di terzi, oppure il buon funzionamento del sistema di vigilanza sull'attività delle imprese di investimento che il legislatore dell'Unione ha istituito con l'adozione della direttiva 2004/39.

È anche importante sottolineare che l'articolo 54 della direttiva 2004/39 sancisce un principio generale di divieto di divulgazione delle informazioni riservate detenute dalle autorità competenti e indica in modo tassativo i casi specifici in cui detto divieto generale non ostacola, in via eccezionale, la loro trasmissione o utilizzo (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2014, Altmann e a., C-140/13, EU:C:2014:2362, punti 34 e 35). Il suddetto articolo non intende, dunque, istituire, in favore del pubblico, un diritto d'accesso alle informazioni detenute dalle autorità competenti oppure disciplinare nel dettaglio l'esercizio di un siffatto diritto di accesso, riconosciuto, se del caso, dal diritto nazionale. Infine va sottolineato che, siccome l'unico obiettivo dell'articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2004/39 è quello di obbligare le autorità competenti a denegare, in linea di principio, la divulgazione di informazioni riservate, ai sensi di detta disposizione, gli Stati membri restano liberi di decidere di estendere la protezione contro la divulgazione all'intero contenuto degli atti relativi all'attività di vigilanza delle autorità competenti o, al contrario, di consentire l'accesso alle informazioni in possesso delle autorità competenti che non siano informazioni riservate ai sensi della suddetta disposizione.

(v. punti 38, 39, 44, 46, dispositivo 1)

2. L'articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2004/39 deve essere interpretato nel senso che la valutazione del carattere riservato di informazioni relative all'impresa soggetta a vigilanza e trasmesse alle autorità designate dagli Stati membri per svolgere le mansioni previste da tale direttiva deve avvenire al momento dell'esame che tali autorità sono tenute a effettuare al fine di pronunciarsi in merito alla domanda di divulgazione riguardante le suddette informazioni, indipendentemente dalla qualificazione di queste ultime al momento della loro trasmissione a dette autorità.

(v. punto 51, dispositivo 2)

3. L'articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2004/39 deve essere interpretato nel senso che le informazioni detenute dalle autorità designate dagli Stati membri per svolgere le mansioni previste da tale direttiva che possono aver costituito segreti commerciali, ma che risalgono a cinque anni addietro o più, sono considerate, in linea di principio, a causa del decorso del tempo, storiche e ormai prive, per tale motivo, del loro carattere segreto, salvo che, in via eccezionale, la parte che invoca tale carattere non dimostri che, sebbene siano risalenti, tali informazioni costituiscono ancora elementi essenziali della propria posizione commerciale o di quelle di terzi interessati. Considerazioni siffatte non valgono per le informazioni detenute da tali autorità la cui riservatezza potrebbe essere giustificata da ragioni diverse dalla loro importanza per la posizione commerciale delle imprese interessate.

(v. punto 57, dispositivo 3)